

**REGOLAMENTO (CE) N. 131/2004 DEL CONSIGLIO**  
**del 26 gennaio 2004**  
**relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

*Articolo 1*

vista la posizione comune 2004/31/PESC del Consiglio, del 9 gennaio 2004, concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan <sup>(1)</sup>,

Ai fini del presente regolamento:

per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o competenze di funzionamento o servizi di consulenza; l'«assistenza tecnica» comprende le forme verbali di assistenza.

vista la proposta della Commissione,

*Articolo 2*

considerando quanto segue:

Sono vietati:

- (1) In considerazione della guerra civile attualmente in corso in Sudan, la posizione comune 2004/31/PESC conferma l'embargo sulle armi imposto nei confronti di questo paese dalla decisione 94/165/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup> e lo rafforza aggiungendovi il divieto di fornitura di assistenza tecnica e di altri servizi connessi ad attività militari, nonché il divieto di prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari.
- (2) La posizione comune 2004/31/PESC dispone inoltre deroghe umanitarie all'embargo sulle armi, con particolare riguardo alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature e materiale per operazioni di sminamento nel Sudan.
- (3) L'embargo su talune forme di assistenza tecnica e finanziaria rientra nell'ambito di applicazione del trattato. Quando tali misure riguardano il territorio della Comunità, l'applicazione dell'embargo richiede una normativa comunitaria, in particolare per evitare distorsioni di concorrenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

- a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e l'assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan.

*Articolo 3*

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui all'articolo 2.

<sup>(1)</sup> GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU L 75 del 17.3.1994, pag. 1. Decisione abrogata della posizione comune 2004/31/PESC.